



CELEBRAZIONI PER IL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI

Art. 3

Selezione delle iniziative

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Versione in vigore dal 21 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
Estremi	Legge 10 luglio 2023, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/celebrazioni-per-il-centesimo-anniversario-della-morte-di-giacomo/art-3-selezione-delle-iniziative>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it